



CROCE ROSSA ITALIANA

Ispettorato Nazionale
Volontari del Soccorso

**IL REGOLAMENTO
NAZIONALE
V.d.S.**

I.

*Il presente Regolamento, emanato con O.C. n°1238 del 14/9/1988,
è stato approvato dal Ministero della Sanità
con prot. N° 500.1.E.V.472 del 2/12/1988*

1993



TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ai sensi dell' ART. 14 dello Statuto della C.R.I. approvato con R.D. 21 gennaio 1929, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti presso ciascun Comitato Provinciale e Sottocomitato gruppi di Volontari che operano sotto la direzione dei rispettivi Consigli.

I Volontari del Soccorso della C.R.I. sono una componente dell' Associazione e ne perseguono i fini istituzionali secondo le direttive che vengono impartite dagli Organi centrali e periferici dell' Associazione medesima giusto quanto previsto dall' art.1 D.L. CPS 13.11.1947, n.1250, che prevede che la C.R.I. debba promuovere ed organizzare le energie volontarie del Paese.

La loro attività è svolta a titolo gratuito.

ART. 2

- 1) I Comitati e Sottocomitati al fine di costituire gruppi di Volontari del Soccorso debbono raccogliere almeno n. 10 adesioni di elementi che posseggano i requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) del successivo ART. 3.
- 2) Le domande di iscrizione vanno presentate ai Presidenti dei Comitati e Sottocomitati competenti per territorio.
- 3) Esperiti gli adempimenti di cui alle lettere f) e g) del successivo ART. 3, la costituzione del gruppo sarà sancita con apposita delibera da trasmettere al Comitato Centrale.
- 4) I Consigli dei Comitati e Sottocomitati provvedono altresì, a designare, di concerto con l' Ispettore Regionale competente, i responsabili di gruppo in attesa delle elezioni di cui al successivo ART. 12 da effettuarsi entro tre mesi dalla costituzione del gruppo.

ART. 3

Requisiti per l'iscrizione sono:

- a) età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- b) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico;
- c) essere Socio della C.R.I.;
- d) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3;
- e) essere in godimento dei diritti civili e politici;
- f) frequenza di un corso teorico-pratico di primo soccorso e di educazione sanitaria -la cui durata ed i cui programmi verranno disciplinati con provvedimento a parte- con superamento di esame finale affidato alla Commissione di cui al successivo ART. 4, che rilascerà apposito attestato firmato dal Presidente della Commissione medesima.

Sono esonerati dalla frequenza delle lezioni di carattere sanitario gli aspiranti in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o del diploma di Infermiere Professionale ed equipollente, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame finale;

- g) la partecipazione per almeno tre mesi alle attività dei Volontari del Soccorso nei settori per i quali verrà accertata la maggiore predisposizione personale e, comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato. Ad iscrizione conseguita, al Volontario del Soccorso sarà rilasciato un attestato, firmato dal Presidente del Comitato o Sottocomitato e dall'Ispettore Regionale, una tessera con fotografia ed un distintivo, le cui caratteristiche saranno determinate con successivo provvedimento del Comitato Centrale.

Per ogni Volontario del Soccorso dovrà essere costituito un fascicolo personale custodito presso le Unità C.R.I. di appartenenza a cura del Responsabile del gruppo e sotto la diretta sorveglianza del Presidente della Unità medesima.

Dopo un anno di iscrizione, il Volontario consegue il diritto all'elettorato attivo.

ART. 4

La Commissione esaminatrice di cui alla lettera f) del precedente art. 3, è composta:

- dal Presidente del Comitato o Sottocomitato o da un suo delegato, scelto tra i Consiglieri, che la presiede;
- da due docenti del corso;
- dall'Ispettore Regionale o suo delegato;
- dall'Ispettore del gruppo, per i gruppi già costituiti.

Il verbale di esame, redatto dal più giovane dei componenti la Commissione e firmato da tutti i componenti, dovrà essere conservato presso l'Unità e trasmesso in copia all'Ispettore Regionale.

ART. 5

I Volontari del Soccorso concorrono, secondo le direttive dell'Unità di appartenenza, in conformità alle istruzioni degli Organi centrali della C.R.I.:

- a) all'espletamento del servizio di pronto soccorso e trasporto infermi con riserva alla guida delle autoambulanze esclusivamente a coloro che siano muniti del patentino C.R.I.;
- b) alla diffusione della educazione sanitaria;
- c) negli interventi in caso di calamità ed emergenza;
- d) alla diffusione del diritto umanitario;
- e) nelle attività di assistenza socio-sanitaria;
- f) in tutte le altre attività ed iniziative dell'Unità di appartenenza connesse con i fini istituzionali della C.R.I.

Sono previsti periodici corsi di addestramento e di aggiornamento nei singoli settori operativi.

Qualsiasi nuova attività dei Volontari del Soccorso deve essere previamente esaminata, approvata e fatta propria dagli organi direttivi del Comitato o Sottocomitato della C.R.I. con particolare riferimento a quelle che -utilizzando la denominazione e l'emblema dell'Associazione- siano finalizzate, sotto qualsiasi forma, a raccolte di fondi. In tale ultima ipotesi, il provvedimento autorizzativo, da sottoporre a ratifica del Presidente generale della C.R.I., deve compiutamente disciplinare le modalità ed i tempi della raccolta i cui ricavati lordi vanno quotidianamente versati nella cassa del Comitato o Sottocomitato ed iscritti nel capitolo di bilancio riferito alla attività istituzionale che si intende finanziare.

La pubblicazione e la diffusione di libri ed opuscoli portanti l'emblema e la denominazione della Croce Rossa debbono essere autorizzate dal Presidente generale dell'Associazione.

ART. 6

Ogni Volontario del Soccorso deve essere sottoposto, a cura della Unità C.R.I. di appartenenza, a visita medica psico-fisica di controllo almeno una volta l'anno.

La visita deve aver luogo presso un ambulatorio dell'Associazione o, comunque, da parte di un medico della C.R.I. o di sua fiducia.

L'esito di tali accertamenti sanitari andrà inserito nel fascicolo personale di cui al precedente ART. 3.

ART. 7

I Volontari del Soccorso, nell'espletamento delle attività di istituto, usufruiscono di locali idonei, di mezzi e materiali della C.R.I. ivi compresa la divisa che verrà messa a disposizione a cura dei Comitati o Sottocomitati di appartenenza.

Il tutto dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasione di servizio. Ogni Volontario del Soccorso ne risponderà personalmente all'Ispettore del gruppo di appartenenza.

L'uso della divisa sarà regolamentato da apposito provvedimento a cura del Comitato Centrale.

Le spese di funzionamento dei Volontari del Soccorso graveranno, a seconda della costituzione dei gruppi, sui bilanci dei Comitati e Sottocomitati.

ART. 8

I Volontari del Soccorso sono coperti da assicurazione per le malattie contratte e per gli infortuni occorsi per causa di servizio.

Il servizio da essi svolto ha, comunque, carattere esclusivamente volontario e gratuito. Il Volontario del Soccorso lo assume, quindi, a suo completo carico e rischio e non potrà chiamare in nessun caso responsabile l'Associazione degli eventuali danni che potessero derivargliene, fatta salva la copertura assicurativa di cui al precedente comma. A tal fine, ciascun Volontario dovrà rilasciare apposita dichiarazione di esonero di qualsivoglia responsabilità da parte della C.R.I. da inserire nel fascicolo personale di cui all'ART. 3.

I VdS sono altresì coperti da adeguata polizza assicurativa per il caso di ritiro o sospensione della patente di guida a seguito di sinistro, nonchè per i danni che in servizio, o per causa di servizio possano arrecare a terzi.

I Presidenti dei Comitati e Sottocomitati, di concerto con l'Ispettore Regionale, sentito anche l'Ispettore di gruppo, valuteranno, responsabilmente, in rapporto alla perizia dimostrata, la opportunità di mantenere o meno il Volontariato del Soccorso nell'espletamento dei compiti originariamente affidatigli.

Per i servizi fuori della sede di appartenenza, il Volontario del Soccorso fruirà del trattamento di missione nella misura che verrà determinata con apposito provvedimento del Presidente generale della C.R.I..

Con lo stesso provvedimento sarà dettata la disciplina per garantire il vitto ai volontari che prestino servizio in sede per turni superiori alle otto ore.

In occasione di Convegni, Congressi, ecc., in alternativa alla indennità di missione, potranno essere garantiti il vitto, l'alloggio ed il rimborso delle spese del viaggio.

In caso di esercitazione e di impiego operativo per emergenza, sarà richiesta l'applicazione dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84.

ART. 9

I Volontari del Soccorso conservano tale qualifica a condizione che rispettino i turni di servizio preventivamente predisposti e concordati con un minimo di 200 ore nell'anno solare; assolvano gli incarichi che ad essi vengono conferiti; non sospendano la loro collaborazione per un periodo superiore a mesi tre se non per causa di forza maggiore. Di tutto quanto precede deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale di cui al precedente ART. 3

I Volontari del Soccorso perdono, inoltre, tale qualifica:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per interdizione e inabilitazione;
- c) per perdita della idoneità psicofisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione;
- d) per espulsione.

I Volontari del Soccorso che perdono tale qualifica per i motivi contemplati dal primo comma del presente articolo possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo un corso di aggiornamento ed un periodo di tre mesi di servizio attivo.

Sulla domanda decide il Consiglio del Comitato o Sottocomitato sentito l'Ispettore Regionale.

Ciascun Ispettore di gruppo annualmente revisionerà gli elenchi dei Volontari del Soccorso e ne darà comunicazione al Presidente del Comitato o Sottocomitato ed all'Ispettore Regionale.

ART. 10

Il Presidente generale della C.R.I., sentito l'Ispettore Nazionale dei Volontari del Soccorso, potrà conferire la qualifica di Volontario del Soccorso Onorario a chi si sia particolarmente adoperato a favore del gruppo.

La relativa proposta sarà formulata dall'Ispettore del gruppo al Presidente del Comitato o Sottocomitato che la sottoporrà al Presidente generale della C.R.I. con le proprie osservazioni.

I Volontari del Soccorso che abbiano conservato la qualifica per venticinque anni hanno diritto al conferimento della medaglia di Anzianità della C.R.I..

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE IN SEDE LOCALE

ART. 11

I gruppi dei Volontari del Soccorso sono rappresentati e coordinati da un Ispettore, eletto dai componenti del gruppo secondo le modalità di cui al successivo ART. 12

Se il gruppo è composto da più di 50 volontari, l'Ispettore sarà coadiuvato da due Vice Ispettori eletti dal gruppo stesso nel proprio seno.

Fermo restando quanto previsto dal 2° comma dell'art. 4 del R.D.L. 12.2.1930, n. 84, i Volontari del Soccorso potranno far parte dei Consigli dei Comitati e Sottocomitati di appartenenza.

ART. 12

L'Ispettore di gruppo, ed i Vice Ispettori di cui al precedente ART. 11, sono eletti dai componenti del gruppo stesso nel proprio seno con tre distinte votazioni a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno due terzi degli iscritti e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli iscritti medesimi.

Per ciascuna votazione, in seguito a due inutili esperimenti elettorali, si considererà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Non sono ammesse deleghe.

Gli Ispettori ed i Vice Ispettori di gruppo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le elezioni sono indette dai Presidenti delle Unità di appartenenza i quali provvedono alla costituzione dei seggi ed agli adempimenti elettorali anche attraverso un proprio delegato.

Tutti gli atti relativi alla procedura elettorale saranno rimessi al Presidente del Comitato o del Sottocomitato che provvederà alla proclamazione degli eletti.

Il relativo provvedimento verrà comunicato al Comitato Centrale, all'Ispettore Regionale e all'Ispettore Nazionale.

ART. 13

Gli Ispettori di gruppo:

- a) coordinano l'attività del gruppo;
- b) rispondono delle attività e della disciplina dei Volontari al Presidente del Comitato o Sottocomitato e all'Ispettore regionale;
- c) sono personalmente responsabili nei confronti del Presidente del Comitato o Sottocomitato della conservazione del materiale affidato ai Volontari del Soccorso.

ART. 14

Qualora nell'ambito della provincia siano costituiti almeno 5 gruppi di Volontari del Soccorso, il Presidente generale dell'Associazione può autorizzare l'elezione di un Ispettore provinciale con compiti di coordinamento.

L'Ispettore provinciale è eletto dagli Ispettori di gruppo con votazione a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con un numero di suffragi che rappresenti la maggioranza dei votanti. In seguito a due inutili esperimenti elettorali si considererà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Ispettore provinciale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Provinciale su richiesta dell'Ispettore Regionale.

Tutti gli atti relativi alla procedura elettorale saranno rimessi al Presidente del Comitato Provinciale che provvederà alla proclamazione dell'eletto dandone notizia agli Organi regionali e centrali.

ART. 15

In sede regionale sono Organi dei Volontari:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) l'Ispettore Regionale.

ART. 16

L'Assemblea Regionale è composta dagli Ispettori dei gruppi della regione e si riunisce:

- a) in via ordinaria una volta l'anno;

b) in via straordinaria su richiesta dell'Ispettore Regionale e ogni qualvolta per motivata necessità ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni straordinarie, comportando spese a carico della Associazione per lo spostamento dei partecipanti, dovranno essere previamente autorizzate dal Presidente generale della C.R.I. al quale va inoltrata apposita e motivata istanza.

ART. 17

Sono compiti dell'Assemblea regionale:

- a) formulare le linee programmatiche dell'attività dei Volontari a livello regionale, che dovranno, comunque, essere sottoposte all'autorità centrale come specificato dal successivo ART. 18;
- b) eleggere l'Ispettore Regionale.

ART. 18

Per la regolare e valida costituzione della Assemblea Regionale è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.

Le delibere propositive dell'Assemblea Regionale sono valide se assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Copia di detto verbale sarà trasmessa, a cura del Presidente dell'Assemblea ed entro cinque giorni dalla riunione, al Presidente del Comitato Regionale, se costituito, all'Ispettore Nazionale dei Volontari ed al Presidente generale della C.R.I.

Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla ricezione, sentito il Direttore Generale e l'Ispettore Nazionale sulle singole proposte dell'Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.

ART. 19

L'Ispettore Regionale è eletto con votazione a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea Regionale e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti medesimi.

In seguito a due inutili esperimenti elettorali si considererà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Ispettore Regionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Regionale, se costituito, altrimenti dal Comitato Centrale.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Comitato Regionale o da un suo delegato, se costituito, oppure da un rappresentante del Comitato Centrale.

Tutti gli atti relativi alla procedura elettorale saranno rimessi agli Organi centrali ed il Presidente generale della C.R.I. provvederà alla proclamazione dell'eletto.

ART. 20

L'Ispettore Regionale:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
- b) coordina l'attività dei Volontari a livello regionale e a cadenza almeno semestrale riferisce al Presidente del Comitato Regionale, se costituito, altrimenti al Comitato Centrale;
- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi nazionali dei Volontari del Soccorso;
- d) convoca periodicamente gli Ispettori provinciali eventualmente presenti nella regione;
- e) trasmette all'Ispettore Nazionale una relazione sulle attività svolte annualmente in sede regionale.

TITOLO TERZO DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO NAZIONALE

ART. 21

Sono Organi nazionali dei Volontari del Soccorso:

- a) il Consiglio Nazionale;
- b) il Consiglio Esecutivo;
- c) l'Ispettore Nazionale;
- d) due Vice Ispettori Nazionali.

Sede amministrativa di detti Organi è il Comitato Centrale, sul cui bilancio graveranno le relative spese di funzionamento.

ART. 22

Il Consiglio Nazionale è composto da tutti gli Ispettori Regionali in carica e si riunisce:

- a) in via ordinaria, due volte l'anno;
- b) in via straordinaria, su richiesta dell'Ispettorato Nazionale, ogni qualvolta per motivata necessità lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni straordinarie, comportando spese a carico della Associazione per lo spostamento dei partecipanti, dovranno essere previamente autorizzate dal Comitato Centrale C.R.I. al quale va inoltrata apposita e motivata istanza.

ART. 23

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

- a) programmare, entro la prima decade di settembre, le attività dell'anno successivo e preventivare le spese da sottoporre al Comitato Centrale per l'inserimento nel bilancio dell'Associazione, dopo l'approvazione della predetta programmazione;
- b) coordinare in sede nazionale le attività dei Volontari; a tal fine può essere

- autorizzato dal Presidente generale della Associazione ad organizzare, con cadenza biennale, convegni a livello nazionale con la partecipazione degli Ispettori di gruppo;
- c) eleggere nella prima riunione l'Ispettore Nazionale ed i due Vice Ispettori Nazionali.

ART. 24

Per la regolarità e validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale inerenti alla lettera a) del precedente ART. 23 sono valide se assunte con un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale firmato dall'Ispettore Nazionale e dal Consigliere che ha svolto le funzioni di Segretario. Copia di detto verbale sarà trasmesso a cura dello Ispettore Nazionale, ed entro quindici giorni dalla riunione, al Presidente generale della C.R.I. che, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà ratificare o respingere le singole deliberazioni con motivato provvedimento.

ART. 25

Il Consiglio Esecutivo è composto dall'Ispettore Nazionale e da due Vice Ispettori Nazionali:

- a) risponde dell'attività dei Volontari al Presidente generale della C.R.I.;
- b) è organo di collegamento dei Volontari con gli Uffici centrali dell'Associazione, ai quali è devoluta l'amministrazione direttamente e/o a mezzo dei singoli Comitati e Sottocomitati, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 18.12.1979, n. 696;
- c) cura l'esecuzione delle programmazioni e dell'azione di coordinamento del Consiglio Nazionale.

ART. 26

L'Ispettore Nazionale ed i due Vice Ispettori Nazionali sono eletti con tre distinte votazioni a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti medesimi.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le elezioni sono indette dal Presidente generale dell'Associazione.

L'Ispettore Nazionale ed i Vice Ispettori rispondono del loro operato al

Presidente generale dell'Associazione e per gli aspetti amministrativi al Direttore Generale.

Per ciascuna votazione, in seguito a due inutili esperimenti elettorali, si considererà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Tutti gli atti relativi alla procedura elettorale saranno rimessi al Presidente generale della C.R.I. che provvederà alla proclamazione degli eletti.

ART. 27

L'Ispettore Nazionale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale
- b) rappresenta i Volontari del Soccorso nei confronti del Presidente generale dell'Associazione.

ART. 28

Le cariche previste dal presente regolamento sono incompatibili fra di loro.

Possono presentarsi candidati, od essere proposti alle cariche stesse, i Volontari del Soccorso con almeno due anni di anzianità -ad eccezione degli Ispettori dei gruppi di nuova costituzione- che in tale periodo abbiano rispettato gli impegni previsti dal precedente ART. 9 - 1° comma.

Con regolamento, deliberato dal Consiglio Nazionale di cui al precedente ART.22 ed approvato dal Presidente generale dell'Associazione, sono emanate norme sull'elettorato passivo e sul procedimento elettorale per quanto non previsto dal presente regolamento.

ART. 29

Il Comitato Centrale, sentito l'Ispettore Nazionale, annualmente prevede nel bilancio di previsione apposito stanziamento per le specifiche attività dei Volontari del Soccorso.

Le Unità periferiche della C.R.I., in relazione a quanto disposto dal precedente art. 7, sentito l'Ispettore del gruppo, prevedono annualmente nei rispettivi bilanci apposito stanziamento per le attività dei V.d.S. da svolgersi in sede locale.

Entro i termini di scadenza per la presentazione dei bilanci di esercizio, il 30 aprile per il consuntivo ed il 30 ottobre per il preventivo, l'Ispettore Nazionale e gli Ispettori dei gruppi per le attività di rispettiva competenza, dovranno rimettere una dettagliata relazione per l'attività svolta nell'anno decorso e per quelle programmate da svolgere nell'anno successivo, nel quadro della programmazione di cui all'art. 23 lett. a).

Copia della relazione dell'Ispettore di gruppo, ed a cura di quest'ultimo, dovrà essere trasmessa all'Ispettore Regionale.

TITOLO QUARTO DEI DOVERI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 30

I Volontari del Soccorso nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno della Organizzazione cui appartengono. In particolare devono:

- 1) improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
- 2) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dai competenti organi superiori;
- 3) osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti per la C.R.I.;
- 4) usare nei rapporti con i terzi di cortesia, comprensione, fermezza ed onestà;
- 5) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio;
- 6) sia all'interno dell'Associazione che nei contatti esterni, i Volontari del Soccorso sono tenuti a seguire in ogni occasione la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento.

ART. 31

I Volontari che tengano una condotta non conforme agli impegni del presente Regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- d) espulsione.

ART. 32

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo -che va inserita nel fascicolo personale- ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza dell'Ispettore di gruppo.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni, all'Ispettore Regionale che deciderà insindacabilmente e motivatamente dopo aver sentito il Presidente dell'Unità competente.

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- a) per gravi negligenze in servizio;
- b) per contegno scorretto verso gli Organi di Amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti dell'Associazione;
- c) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- d) per violazione del segreto d'ufficio;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- f) per denigrazioni dell'Amministrazione e dei suoi Organi e delle altre componenti;
- g) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dal presente Regolamento.

L'espulsione è comminata:

- a) per le fattispecie previste per la sospensione allorchè raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- b) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- c) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- d) per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
- e) per gravi atti di insubordinazione.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario del Soccorso con invito a discolarsi entro il termine di giorni venti.

La sospensione e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio del Comitato o Sottocomitato di appartenenza, di concerto con l'Ispettore Regionale, su proposta dall'Ispettore di gruppo.

Avverso i provvedimenti disciplinari della sospensione e dell'espulsione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni, al Presidente generale della C.R.I., che deciderà sentito l'Ispettore Nazionale.

Nei confronti dell'Ispettore Nazionale, dei due Vice Ispettori Nazionali e degli Ispettori Regionali, il potere disciplinare è riservato alla competenza del Presidente generale dell'Associazione, avverso il cui provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

ART. 33

I Volontari del Soccorso che abbiano avuto inflitta la sanzione dell'ammonizione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare la propria candidatura, né potranno essere proposti, per le cariche previste dal presente Regolamento, per l'anno successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento disciplinare.

Nel caso di sospensione, le decadenze e gli impedimenti di cui al comma precedente sono elevati a due anni.

ART. 34

In casi di particolare gravità può essere decretata la decadenza dalla carica ricoperta e la nomina di un Commissario per un periodo non superiore a mesi sei.

Il provvedimento di decadenza è adottato:

- a) dal Presidente del Comitato o Sottocomitato di concerto con l'Ispettore Regionale, per gli Ispettori ed i Vice Ispettori di gruppo; è esperibile ricorso gerarchico al Presidente generale dell'Associazione;
- b) dal Presidente generale dell'Associazione, di concerto con l'Ispettore Nazionale, per gli Ispettori Regionali; è esperibile il ricorso in opposizione;
- c) dal Presidente generale dell'Associazione per l'Ispettore ed i Vice Ispettori Nazionali; è esperibile ricorso in opposizione.

I ricorsi, sia gerarchico che in opposizione, non sospendono l'esecutività del provvedimento decadenziale e vanno proposti entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che l'Organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Il provvedimento di nomina del Commissario è adottato dallo stesso Organo competente a decretare la decadenza e con le stesse modalità.

ART. 35

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà procedersi allo svolgimento delle elezioni per le attribuzioni delle cariche previste dal Regolamento stesso nell'ordine che segue:

- Ispettori di gruppo;
- Ispettori Regionali;
- Vice Ispettori Nazionali;
- Ispettore Nazionale.

ART. 36

Non possono essere costituite altre cariche all'infuori di quelle previste dal presente Regolamento.

Non possono essere costituiti Uffici specifici ad eccezione di quelli di volta in volta autorizzati dal Presidente generale dell'Associazione con finalità specificamente individuate ed eventualmente per un periodo predeterminato.

ART. 37

I Volontari del Soccorso che appartengono anche ad altre componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana saranno disciplinati, nelle loro attività operative, dalle norme regolamentari della componente per la quale di volta in volta operano.

Per le elezioni degli Organi statuari dell'Associazione i Volontari del Soccorso che appartengano anche ad altre componenti volontaristiche della C.R.I. voteranno quali appartenenti ad una sola componente secondo i criteri che verranno fissati in sede di emanazione delle norme sull'elettorato attivo e passivo per la nomina di detti Organi statuari

ART. 38

Nella considerazione che l'organizzazione dei Volontari del Soccorso della C.R.I. è operativamente costituita presso le Unità periferiche di cui all'ART. 14 dello Statuto della C.R.I., approvato dal R.D. 21.1.1929 n. 111 e successive modificazioni, l'organizzazione regionale dei Volontari del Soccorso della C.R.I. verrà attuata con semplici funzioni di consulenza e di coordinamento in attesa delle norme con cui verranno costituiti i Comitati regionali di cui all'art. 2, punto 3/II, lett. a) del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613.

Gli Ispettori Regionali, fino alla attuazione della organizzazione regionale di cui al precedente comma, faranno capo ai Comitati Provinciali con sede nei capoluoghi di regione.

ART. 39

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della approvazione prevista dal terzo comma dell'ART. 14 del R.D. 21.1.1929 n. 111 ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata.